

Centro Int.Eco S.r.l.
Via San Lorenzo, 133
20824 - Lazzate (MB)
tel. 02.967.210.30
fax 02.91.39.02.40
info@centrointeco.it

Centro Int.Eco INFORMA

Notiziario su scadenze e variazioni legislative in materia di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

Anno 2024, Numero 03

Data: Ottobre 2024

- **PATENTE A CREDITI:** in vigore il nuovo adempimento per i cantieri
- **RENTRI:** prepararsi al debutto del nuovo sistema di tracciabilità rifiuti
- **PREPOSTO:** interpello su criteri di individuazione negli appalti
- **MODIFICA T.U. SICUREZZA:** valutazione rischi tossici per la riproduzione
- **QUATTRO CHIACCHIERE CON**
...

PATENTE A CREDITI : IN VIGORE IL NUOVO ADEMPIMENTO PER I CANTIERI

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 221 del 20/09/2024 del **D.M. n. 132 del 18/09/2024**, è stato definito il regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della **patente per le imprese e i lavoratori autonomi** operanti nei cantieri temporanei o mobili e **dal 1° ottobre 2024** è possibile richiedere la patente a crediti

attraverso la specifica funzione disponibile sul Portale dei Servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro:

<https://www.ispettorato.gov.it/>

Con la circolare **n. 4/2024 di INL** è stato previsto che in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente, è

(Continua a pagina 2)

RENTRI: PREPARARSI AL DEBUTTO DEL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ RIFIUTI

Il **RENTRI**, il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. **188-bis** del Decreto Legislativo 152 del 2006, introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

La piena operatività del **RENTRI** decorrerà **dal 15 dicembre 2024**, con scadenze differenziate per le diverse tipologie di utenti.

Sono tenuti ad iscriversi al **RENTRI**, per via telematica, i seguenti soggetti (di cui all'art. 188-bis del D.Lgs n. 152/2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022):

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i **produttori di rifiuti pericolosi**;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con

riferimento ai rifiuti non pericolosi. I soggetti di cui al punto 5) comprendono:

- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i **produttori di rifiuti non pericolosi** di cui ai punti c) [rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani] d) [rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani] e g) [rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque ...] dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006, con più di 10 dipendenti.

Invitiamo le aziende ad usufruire delle funzionalità offerte dall'"**AMBIENTE DEMO**" del portale <https://www.rentri.gov.it/>, per simulare l'iscrizione dell'azienda al **RENTRI**, verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal **RENTRI** per la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale; verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal **RENTRI** per la validazione e emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo; testare le regole e le procedure per l'interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e **RENTRI**.

Direzione Generale:
Ettore Bernasconi

Coordinamento editoriale:
Andrea Colombo

Redazione:

Ettore Bernasconi
Andrea Colombo
Gabriele Gianazza
Elena Preite
Erika Zanzottera

comunque possibile **presentare autocertificazione/dichiarazione sostitutiva** (secondo il modello allegato alla citata circolare) concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva deve essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo:

Dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Attenzione: la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del **31 ottobre 2024** e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal **1° novembre p.v.** non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Si rammenta che **sono tenuti al possesso della patente "le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)**, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale". I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano **"fisicamente"** nei cantieri.

il legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui **all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023** a prescindere, in assenza di diverse indicazioni,

dalla categoria di appartenenza.

Al fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (laddove applicabili):

- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e agricoltura
- adempimento, da parte di datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui **all'articolo 37 del D.lgs 81/08**
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal **D.Lgs 81/2008**
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (**DURC**)
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**)
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (**DURF**)
- avvenuta nomina **RSPP**.

PREPOSTO: INTERPELLO SU CRITERI DI IDENTIFICAZIONE NEGLI APPALTI

Con l'Interpello n. **4/2024**, la Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornisce nuove indicazioni circa l'obbligo di individuazione del preposto nell'ambito delle attività svolte in regime di appalto, ad integrazione delle conclusioni contenute in un precedente interpello (n. **5/2023**).

La Commissione richiama i contenuti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rilevanti per il tema trattato:

(Definizione e obblighi del preposto) - La figura del preposto è definita all'**art. 2 del D.Lgs. 81/08** come colui che, in base alle proprie competenze, sovrintende all'attività lavorativa, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute e vigilando sulla sicurezza. **L'art. 18,**

comma 1, lettera b-bis) stabilisce che il datore di lavoro individua uno o più preposti per svolgere l'attività di vigilanza. **L'art. 19** stabilisce gli obblighi in capo al preposto, fra cui anche quello di interrompere l'attività del lavoratore ed informare i superiori gerarchici, in caso di persistenza dell'inosservanza delle indicazioni di sicurezza fornite.

(Obbligo di designazione del preposto in attività di appalto) - **L'art. 26** del D.Lgs. 81/08, al comma 8-bis introdotto dalla L. 215/2021, prevede che, "nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto" [la mancata indicazione del nominativo del preposto è punita con la seguente sanzione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro].

La Commissione, in linea con le disposizioni normative, ha fornito le seguenti indicazioni:

- L'individuazione di un preposto è sempre obbligatoria nelle attività di appalto o subappalto, anche se il gruppo di lavoratori è ridotto o composto da un solo lavoratore.
- Il preposto deve essere in grado di esercitare effettivamente le sue funzioni e i suoi obblighi; non è pertanto adeguato designare come preposto un project manager o un responsabile della commessa che non è fisicamente presente sul luogo di lavoro in quanto non ha la possibilità di esercitare una sorveglianza diretta.
- Nei casi in cui ci sia un solo lavoratore, le funzioni di preposto devono essere assunte dal datore di lavoro, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso.

MODIFICA T.U. SICUREZZA: VALUTAZIONE RISCHI TOSSICI PER LA RIPRODUZIONE

Entrerà in vigore in data **11 ottobre 2024**, il Decreto Legislativo n. 135 del 4 settembre 2024, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26/09/2024, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro". Il nuovo decreto modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto Testo Unico Sicurezza), includendo nel campo di applicazione del **CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI** del Titolo IX (sostanze pericolose), le **sostanze e le miscele tossiche per la riproduzione** (o reprotossiche), con particolare riferimento alle seguenti definizioni, contenute nel rinnovato art. 234 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna "Osservazioni" dell'allegato XLIII;

sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna "Osservazioni" dell'allegato XLIII.

Il nuovo decreto, inoltre, modifica i seguenti allegati del decreto legi-

slativo 9 aprile 2008, n. 81:

- **Allegato 3B** - CONTENUTI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI
- **Allegato XXXVIII** - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (agenti chimici)
- **Allegato XXXIX** - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA (piombo e suoi composti)
- **Allegato XLIII** - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione)

Nel regolamento **CLP** (n. **1272/2008**) il termine "**tossicità per la riproduzione**" identifica gli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie, che si manifestano dopo l'esposizione a una sostanza o miscela. Secondo il regolamento **CLP**, la sostanza o la miscela tossica per la riproduzione di categoria **1A** o **1B** è identificata attraverso il seguente pittogramma e indicazione di pericolo:

Simbolo	Pericolo
	H360: può nuocere alla fertilità o al feto.

L'approccio prevenzionistico per i lavoratori esposti a sostanze / miscele tossiche per la riproduzione, segue quello già previsto e noto per gli agenti cancerogeni e mutageni: sostituzione/eliminazione, ricorso a sistemi chiusi, riduzione al minimo dei lavoratori esposti e dei livelli di esposizione.

Il **datore di lavoro** deve:

- valutare il rischio da esposizio-

ne a sostanze / miscele tossiche per la riproduzione,

- **misurare i livelli di esposizione** per la verifica del rispetto dei valori limite di esposizione professionale,
- **garantire informazione e formazione mirata** ai lavoratori esposti alle sostanze/miscele tossiche per la riproduzione,
- adottare misure tecniche, organizzative, procedurali per ridurre al minimo l'esposizione all'agente, anche in caso di incidente o esposizione non prevedibile,
- **garantire sorveglianza sanitaria**, secondo le indicazioni del medico competente,
- **istituire il registro degli esposti** (telematico), in collaborazione con il medico competente.

L'introduzione delle novità descritte, impegna le aziende a:

- ⇒ aggiornare i propri strumenti di censimento dei prodotti chimici in uso, con raccolta delle informazioni contenute nelle schede dati di sicurezza revisionate;
 - ⇒ aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi aziendale (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 135/2024), con particolare riferimento alla valutazione del rischio chimico e del rischio cancerogeno/mutageno/reprotossico, con il coinvolgimento del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, oltre che di **RLS** e Preposti;
 - ⇒ adottare gli opportuni e possibili interventi tecnici, organizzativi o procedurali, finalizzati ad eliminare il rischio ovvero a ridurlo ad un livello accettabile.
- I tecnici di **Centro Int.Eco** sono disponibili per offrire il proprio supporto tecnico-consulenziale.

I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti e per necessità di approfondimento delle problematiche specifiche delle singole aziende.

QUATTRO CHIACCHIERE CON ...

Le recenti novità legislative in tema di contratti di appalto, compreso l'inasprimento delle sanzioni, costituiscono una buona occasione per riflettere sulle modalità con cui si ricorre a tali strumenti per supportare la propria attività di produzione di beni o servizi. Il ricorso all'appalto infatti, se da un lato può essere necessario per garantire la continuità della propria attività, dall'altro lato espone il committente a rischi di varia natura: economico-finanziari, operativi, penali, reputazionali, ecc.

Oltre agli ormai ben noti obblighi per il committente legati alla salute e sicurezza sul lavoro, quali: la verifica della idoneità tecnico-professionale degli appaltatori, l'informazione agli stessi sui rischi presenti nell'ambiente oggetto dei lavori, la promozione delle attività di cooperazione e coordinamento per la valutazione e la riduzione dei rischi da interferenza (con redazione del c.d. DUVRI, ove necessario), si sottolinea l'importanza di verificare la genuinità dei contratti di appalto in essere.

Ricordando la definizione di appalto indicata dal Codice Civile ... *"il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro"*, appare evidente che, ove vengano meno queste caratteristiche, si possa configurare un appalto illecito, con conseguente rischio di sanzioni amministrative e penali. La giurisprudenza ha elaborato sostanzialmente tre indicatori di un appalto non genuino:

1. La mancanza del **"rischio di impresa"**; situazione che si può configurare laddove non ci sia evidenza di un vero e proprio progetto imprenditoriale dell'appaltatore, ma si ravvisi un semplice trasferimento dei costi del personale. Campanello di allarme di tale scenario: costo dell'opera o del servizio sostanzialmente commisurato alle sole ore lavorate.
2. L'assenza di una vera e propria **"organizzazione imprenditoriale"** dell'appaltatore, che **deve disporre di proprio personale sufficiente a erogare il lavoro**, di mezzi ed attrezzature; **è pertanto da evitare il comodato di uso di attrezzature proprie del committente, o quantomeno è opportuno limitarlo** a poche strategiche attrezzature difficilmente reperibili dall'appaltatore (es.: impianti di sollevamento fissi) **preferendo un comodato oneroso anziché un comodato gratuito**.
3. La mancanza di piena **"autonomia organizzativa"** dell'appaltatore, situazione che si configura nei casi in cui i lavoratori dell'appaltatore rispondano direttamente alle direttive del committente, che - di fatto - gestisce tali lavoratori come se fossero appartenenti alla propria organizzazione, interferendo nell'attività dell'appaltatore sin nei dettagli esecutivi. Di fondamentale importanza inoltre, nonché recente obbligo esplicito di legge, che **l'appaltatore indichi i nominativi dei preposti** che effettuano l'attività di supervisione e vigilanza sui propri lavoratori.

Centro Int.Eco invita pertanto la clientela a verificare la propria posizione relativa ai lavori in appalto, e ad attivare o migliorare, ove necessario, procedure gestionali per governare in modo efficace e sicuro tutto il processo di affidamento di lavori in appalto, dalla scelta degli appaltatori, alle verifiche preliminari, all'attività di audit periodica. I nostri tecnici sono a disposizione per il supporto in tali attività.

Gabriele Gianazza

Sede legale

Sede operativa

Via San Lorenzo, 133

20824 - Lazzate (MB)

P.IVA / C.F. 01691310120

Reg. Imp. MB 01691310120

R.E.A. MB 1777011

Capitale Sociale 50.000,00 € i.v.

Tel.

02.967.210.30

02.967.29.037

Fax

02.91.39.02.40

e-mail.

info@centrointeco.it

web site

www.centrointeco.it

I nostri servizi:

CONSULENZE

Sicurezza sul Lavoro

Gestione Rifiuti

Bonifica Terreni

Pratiche antincendio

Pratiche ecologiche

Sistemi di gestione

ISO 9000, 14000, 45000

HACCP - Igiene Alimentare

Corsi di formazione

Aggiornamenti legislativi

ANALISI

Emissioni in atmosfera

Acque di scarico

Rifiuti e Terreni

INDAGINI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale

Indagini fonometriche

Inquinamento acustico

Elettrosmog

Microclima

Indagini microbiologiche

Vibrazioni meccaniche